

839

31/03/16

ORIGINALE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
- PESCARA -**

7 NOV. 2016

Il giorno _____ nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Armando MANCINI, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 119 del 29 Febbraio 2016, *acquisiti i pareri allegati, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario*, ha adottato il seguente provvedimento, su proposta del Dirigente Responsabile dell'UOC ABS:

N. 950

OGGETTO: CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALL'ASL DI PESCARA PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO

IL DIRETTORE GENERALE

- * Preso atto della relazione del Responsabile dell'UOC ABS, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- * Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi nell'allegato B;
- * Visto il D. Lgs n. 50/2016.

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell'art. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016, l'allegato Regolamento avente ad oggetto: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla ASL di Pescara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

2) di dare atto che il Regolamento in essere avrà validità sino alla operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici da istituirsi presso l'ANAC.

Visto l'art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Visto l'art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, per il quale la stazione appaltante:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, sceglie i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la Stazione appaltante può scegliere nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate "di non particolare complessità" le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Considerata, pertanto, la necessità di definire le "regole di competenza e trasparenza" cui attenersi nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici – da valere fino all'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;

Considerata, altresì, l'opportunità di:

- demandare alla commissione giudicatrice:
 - la valutazione delle offerte tecniche e della (eventuale) campionatura di gara, inclusa l'attribuzione dei punteggi tecnici;
 - il supporto al RUP nella valutazione dell'anomalia delle offerte e nella valutazione di congruità nelle offerte economiche;
- mantenere la competenza dell'Autorità di gara, per:
 - ammissione alla procedura, comprensiva dell'esame della documentazione amministrativa (seduta pubblica),

- apertura delle offerte tecniche, a fini di mera identificazione e determinazione della loro consistenza (seduta pubblica),
- apertura delle offerte economiche, determinazione dei punteggi economici e complessivi, aggiudicazione.

Tutto ciò considerato e ritenuto

PROPONE

1) di adottare, ai sensi dell'art. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016, l'allegato Regolamento avente ad oggetto: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla ASL di Pescara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto;

2) di dare atto che il Regolamento in essere avrà validità sino alla operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici da istituirsi presso l'ANAC.

Il Direttore
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Tiziana Petrella

Regolamento sui criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'asl di pescara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto , adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77, comma 12, del d.lgs 50/2016

Articolo 1 – Commissione giudicatrice nelle procedure di acquisizione di beni e servizi

1. Fino alla adozione ed operatività della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione di beni e servizi viene nominata in conformità al presente Regolamento.
2. La stazione appaltante nomina una commissione giudicatrice nelle procedure di acquisizione di beni e servizi da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
4. La nomina della Commissione giudicatrice avviene successivamente scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. Le funzioni di Seggio di gara sono svolte dal personale amministrativo della stazione appaltante, facente parte della U.O. responsabile della procedura acquisitiva.

Articolo 2 - Funzioni e compiti della commissione giudicatrice.

1. Alla commissione giudicatrice spettano le valutazioni tecnico – discrezionali sulle offerte tecniche, nonché il compito di supportare il RUP, su sua richiesta, nella valutazione di anomalia delle offerte. Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante.

Articolo 3 – Composizione della commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre ovvero, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. I componenti sono selezionati, di norma, tra il personale della stazione appaltante e sono individuati:
 - a) il commissario presidente, tra il personale dirigente;
 - b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dirigente o del comparto.
 - c) Le funzioni di “ segretario” sono svolte da uno dei commissari.

3. Nel caso di procedure di acquisizione relative a farmaci e dispositivi medici (eccezion fatta per quelle relative a dispositivi medico-diagnostici in vitro e ad attrezzature sanitarie e relative componenti accessorie), un componente della Commissione giudicatrice dovrà essere un farmacista;
4. In caso di appalti di particolare complessità e/o di assenza di professionalità interne, i commissari diversi da presidente possono essere scelti all'esterno della stazione appaltante.
5. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016 (“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”), i commissari non devono aver determinato o contribuito a determinare il contenuto tecnico dei documenti di gara, né possono svolgere funzioni di RUP né di Direttore dell'esecuzione del contratto del cui affidamento si tratti;
2. La commissione giudicatrice deve essere “complessivamente” esperta nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, ammettendosi, pertanto, che ciascun componente sia “esperto” in uno degli specifici profili oggetto di valutazione; l'esperienza in uno o più degli specifici profili oggetto di valutazione deve risultare dal curriculum formativo e professionale del commissario, con riferimento ad esperienze formative e professionali, comunque recenti.
3. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Articolo 5 – Selezione dei componenti

- La selezione dei componenti della commissione giudicatrice avviene nel rispetto del principio di rotazione.
- A tal fine il dirigente/funziionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per gare nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della stazione appaltante.

Articolo 6 – Nomina dei componenti

1. I componenti della Commissione giudicatrice sono nominati:

- Con atto del Direttore generale della ASL, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35;
- Con atto dei Direttori delle UOC deputate alle acquisizioni di beni, servizi e lavori, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, di rispettiva competenza.

Allegato B Originale

Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento.

Il Direttore U.C.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Tiziana Petrella

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Zappalà)

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valterio Fortunato)

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini

Armando Mancini

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in data **8 NOV. 2016** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

-
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
 - Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

• UOC Serv. Acq. Beni e Servizi

per conoscenza a:

•
•
•

alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato

Fabrizio Veri
U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dot. Fabrizio Veri)